

Martedì, 27 settembre 2005

P6_TA(2005)0349

Procedure di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (14203/2004 — C6-0200/2004 — 2000/0238(CNS))**

(Procedura di consultazione — nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto del Consiglio (14203/2004) ⁽¹⁾,
 - vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio (COM(2002)0326) ⁽²⁾,
 - vista la sua posizione del 20 settembre 2001 ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera d) del trattato CE,
 - nuovamente consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C6-0200/2004),
 - visti l'articolo 51, l'articolo 41, paragrafo 4, e l'articolo 55, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione giuridica (A6-0222/2005),
1. approva la proposta del Consiglio quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare la sua proposta di conseguenza, a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. si riserva il diritto di adire la Corte di giustizia ai fini di una verifica della legalità della proposta e della sua compatibilità con i diritti fondamentali;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Ogni Stato membro dovrebbe disporre di un quadro giuridico nazionale esaustivo in materia d'asilo, che rispetti quanto meno la protezione di base prevista dal diritto internazionale in tale ambito.

Emendamento 2

Considerando 2

(2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, («convenzione di Ginevra») affermando in questo modo il principio di non refoulement (non respingimento) e garantendo che nessuno sia **nuovamente esposto alla persecuzione**.

(2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, («convenzione di Ginevra») affermando in questo modo il principio di non refoulement (non respingimento) e garantendo che nessuno sia **respinto verso paesi o territori in cui la sua vita o la sua libertà possano essere minacciate**.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU C 291 E del 26.11.2002, pag. 143.

⁽³⁾ GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 115.

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 3

Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Il Consiglio europeo, nella riunione tenutasi il 4 e 5 novembre 2004 a L'Aja, ha confermato l'approccio adottato a Tampere e ha convenuto l'instaurazione, entro il 2010, di una procedura comune in materia di asilo e di uno status uniforme per coloro ai quali è riconosciuto il diritto d'asilo o di protezione sussidiaria.

Emendamento 4

Considerando 5

(5) Obiettivo principale della presente direttiva è stabilire un quadro minimo nella Comunità europea sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.

(5) Obiettivo principale della presente direttiva è stabilire un quadro minimo nella Comunità europea sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato **onde garantire che, conformemente alle norme internazionali, in particolare alla convenzione di Ginevra e alle conclusioni di Tampere in materia di asilo, nessuno Stato membro espella o respinga in alcun modo un richiedente asilo verso le frontiere di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, del suo sesso, della sua religione, della sua nazionalità, della sua lingua, del suo orientamento sessuale, della sua appartenenza a una determinata categoria sociale o a una minoranza o delle sue opinioni politiche.**

Emendamento 5

Considerando 8

(8) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(8) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **in quanto principi generali del diritto comunitario, e in tutti gli obblighi internazionali vigenti, in particolare la convenzione di Ginevra.**

Emendamento 6

Considerando 9

(9) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano **le discriminazioni.**

(9) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano **ogni forma di discriminazione.**

Emendamento 7

Considerando 11

(11) È nell'interesse sia degli Stati membri, sia dei richiedenti asilo decidere quanto prima possibile in merito alle domande di asilo. L'organizzazione dell'esame delle domande di asilo è lasciata alla discrezione degli Stati membri, di modo che possano scegliere, in base alle esigenze nazionali, di esaminare in via prioritaria talune domande, o accelerarne l'esame, conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva.

(11) È nell'interesse sia degli Stati membri, sia dei richiedenti asilo decidere quanto prima possibile in merito alle domande di asilo, **per cui sono necessarie procedure rapide ed efficaci, di durata non superiore ai 6 mesi.** L'organizzazione dell'esame delle domande di asilo è lasciata alla discrezione degli Stati membri, di modo che possano scegliere, in base alle esigenze nazionali, di esaminare in via prioritaria talune domande, o accelerarne l'esame, conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva.

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 8

Considerando 13

(13) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra, è opportuno che, **fatte salve determinate eccezioni**, ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione e **sufficienti** garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre è opportuno che la procedura di esame di una domanda di asilo contempli **di norma** per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR il diritto a un'appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che **è ragionevole supporre possa capire**.

(13) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione e garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre è opportuno che la procedura di esame di una domanda di asilo contempli per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR, il diritto a un'appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che **egli capisce**.

(La soppressione dell'espressione «che è ragionevole supporre possa capire» si applica all'intero testo in esame)

Emendamento 9

Considerando 14

(14) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per **i minori** non accompagnati a motivo della loro vulnerabilità. Pertanto l'interesse superiore del **minore** dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri.

(14) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per **i fanciulli** non accompagnati a motivo della loro vulnerabilità. Pertanto l'interesse superiore del **fanciullo** dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri **nel corso dell'intera procedura di asilo, in conformità con l'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC)**.

(Il presente emendamento si applica all'intero testo in esame)

Emendamento 10

Considerando 16

(16) Molte domande di asilo sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di mantenere le procedure vigenti adeguate alla situazione particolare di detti richiedenti alla frontiera. **Si dovrebbero stabilire norme comuni sulle eventuali deroghe fatte in tali condizioni alle garanzie di cui beneficiano di norma i richiedenti**. Le procedure di frontiera dovrebbero applicarsi principalmente ai richiedenti che non soddisfano le condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri.

(16) Molte domande di asilo sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di mantenere le procedure vigenti adeguate alla situazione particolare di detti richiedenti alla frontiera. Le procedure di frontiera dovrebbero applicarsi principalmente ai richiedenti che non soddisfano le condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri.

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 11

Considerando 17 bis (nuovo)

(17 bis) In considerazione dell'esistenza del traffico di esseri umani, e tenendo conto dell'interesse superiore del richiedente asilo, questi non deve essere discriminato in alcun modo rispetto alla sua domanda per il fatto di essere entrato in tal modo nel territorio di uno Stato membro.

Emendamento 12

Considerando 18

(18) Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all'attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri.

(18) Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all'attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri, **garantendo altresì una valutazione e un'applicazione corrette ed efficaci.**

Emendamento 13

Considerando 19

(19) Se il Consiglio ha accertato che uno specifico paese di origine soddisfa i suddetti criteri e pertanto lo ha inserito nell'elenco comune **minimo** di paesi terzi di origine sicuri da adottare ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri **dovrebbero essere tenuti ad** esaminare le domande dei cittadini di detto paese o degli apolidi già residenti abitualmente in detto paese, in base alla presunzione suscettibile di opposizione della sicurezza dello stesso. Alla luce dell'importanza politica della designazione dei paesi di origine sicuri, soprattutto in vista delle implicazioni di una valutazione della situazione dei diritti dell'uomo di un paese di origine e delle relative *implicazioni* per le politiche dell'Unione europea nel settore delle relazioni esterne, il Consiglio dovrebbe prendere le decisioni relative alla fissazione o alla modifica dell'elenco **previa consultazione del** Parlamento europeo.

(19) Se il Consiglio ha accertato che uno specifico paese di origine soddisfa i suddetti criteri e pertanto lo ha inserito nell'elenco comune di paesi terzi di origine sicuri da adottare ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri **possono** esaminare le domande dei cittadini di detto paese o degli apolidi già residenti abitualmente in detto paese in base alla presunzione suscettibile di opposizione della sicurezza dello stesso. Alla luce dell'importanza politica della designazione dei paesi di origine sicuri, soprattutto in vista delle implicazioni di una valutazione della situazione dei diritti dell'uomo in un paese di origine e delle relative *conseguenze* per le politiche dell'Unione europea nel settore delle relazioni esterne, il Consiglio dovrebbe prendere le decisioni relative alla fissazione o alla modifica dell'elenco **in codecisione con il** Parlamento europeo.

Emendamento 14

Considerando 20

(20) La Bulgaria e la Romania, grazie al loro status di paesi candidati all'adesione all'Unione europea e ai progressi compiuti in vista dell'adesione, dovrebbero essere considerati paesi di origine sicuri ai sensi della presente direttiva fino alla data di adesione all'Unione europea.

soppresso

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 15

Considerando 21

(21) La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono fondati motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

(21) La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese, **incluso il rispetto delle norme di diritto internazionale relative ai diritti dell'uomo, alle libertà fondamentali e alla protezione dei rifugiati, ed esaminare** se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono fondati motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

Emendamento 16

Considerando 22

(22) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, salvo se **altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere** che un altro paese **proceda** all'esame o **fornisca sufficiente** protezione. In particolare gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso **sufficiente** protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

(22) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, salvo se **è stabilito** che un altro paese **ha la competenza di procedere** all'esame e **la possibilità di fornire una protezione efficace, equivalente e adeguata a norma del regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo** ⁽¹⁾. In particolare gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso **una** protezione **efficace** e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

(¹) GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

(Il presente emendamento si applica all'intero testo in esame)

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 17

Considerando 23

(23) *Gli Stati membri non dovrebbero neppure essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se si può ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.*

soppresso

Emendamento 18

Considerando 24

(24) *Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell'uomo e di protezione dei rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere all'esame o all'esame completo delle domande di asilo dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei. Viste le potenziali conseguenze derivanti per il richiedente da un esame limitato od omesso, l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro dovrebbe essere limitata ai casi di paesi terzi di cui il Consiglio abbia accertato che rispettano le norme elevate di sicurezza stabilite nella presente direttiva. Al riguardo il Consiglio dovrebbe deliberare previa consultazione del Parlamento europeo.*

soppresso

Emendamento 19

Considerando 25

(25) Discende dalla natura delle norme comuni relative **ad entrambi i concetti** di paese terzo sicuro **definiti** nella presente direttiva che l'effetto pratico di **tali concetti** dipende dal fatto che il paese terzo in questione conceda al richiedente interessato l'ingresso nel suo territorio.

(25) Discende dalla natura delle norme comuni relative **al concetto** di paese terzo sicuro **definito** nella presente direttiva che l'effetto pratico di **tale concetto** dipende dal fatto che il paese terzo in questione conceda al richiedente interessato l'ingresso nel suo territorio.

Emendamento 20

Considerando 26

(26) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato, gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari di tale status siano debitamente informati dell'eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status. **A dette garanzie si può tuttavia derogare quando i motivi della cessazione dello status di rifugiato non sono connessi ad un mutamento delle condizioni su cui si fondava il riconoscimento.**

(26) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato, gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari di tale status siano debitamente informati dell'eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status.

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 21

Considerando 27

(27) È un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato debbano essere soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell'articolo 234 del trattato che istituisce la Comunità europea. ***L'effettività del rimedio, anche per quanto concerne l'esame degli elementi pertinenti, dipende dal sistema amministrativo e giudiziario di ciascuno Stato membro considerato nel suo complesso.***

(27) È un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato debbano essere soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell'articolo 234 del trattato che istituisce la Comunità europea. ***Le decisioni sulle domande d'asilo dovrebbero essere passibili di ricorso, consistente in un esame da parte del giudice sugli elementi di fatto e di diritto. In attesa dell'esito del ricorso, il richiedente dovrebbe avere il diritto di non essere espulso finché il giudice non si sia pronunciato sul suo diritto di rimanere.***

Emendamento 22

Considerando 28

(28) ***Conformemente all'articolo 64 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la presente direttiva non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.***

soppresso

Emendamento 23

Considerando 29 bis (nuovo)

(29 bis) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾ dovrebbe applicarsi ai dati personali trattati in applicazione della presente direttiva. La direttiva 95/46/CE dovrebbe applicarsi inoltre alla trasmissione di dati dagli Stati membri all'UNHCR nell'esercizio delle sue funzioni a norma della convenzione di Ginevra. Tale trasmissione è subordinata al livello di protezione dei dati personali ritenuto adeguato in seno all'UNHCR.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Emendamento 24

Considerando 29 ter (nuovo)

(29 ter) È opportuno che gli Stati membri prevedano un sistema di sanzioni contro la violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

Emendamento 25

Articolo 1

Obiettivo della presente direttiva è stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Obiettivo della presente direttiva è stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, ***in conformità con la convenzione di Ginevra e con la direttiva 2004/83/CE.***

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 26

Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis**Rispetto di obblighi internazionali e diritti fondamentali**

La presente direttiva rispetta tutti gli obblighi internazionali vigenti degli Stati membri, nonché quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente all'articolo 18, in quanto principi generali del diritto comunitario.

Emendamento 27

Articolo 2, lettera e)

e) «autorità accertante»: qualsiasi organo **quasi** giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente a esaminare le domande di asilo e a prendere una decisione di primo grado al riguardo, fatto salvo l'allegato I;

e) «autorità accertante»: qualsiasi organo giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente a esaminare le domande di asilo e a prendere una decisione di primo grado al riguardo, fatto salvo l'allegato I;

Emendamento 28

Articolo 2, lettera g)

g) «status di rifugiato»: il riconoscimento **di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato** da parte di uno Stato membro;

g) «status di rifugiato»: il riconoscimento **di tale status concesso al richiedente** da parte di uno Stato membro;

Emendamento 29

Articolo 2, lettera h)

h) «**minore** non accompagnato»: una persona d'età inferiore ai diciotto anni che arrivi nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnata da un adulto che ne sia responsabile per la legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata a tale adulto, ivi compreso il **minore** che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

h) «**fanciullo** non accompagnato» o «**fanciullo separato**»: una persona d'età inferiore ai diciotto anni che arrivi nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnata da un adulto che ne sia responsabile per la legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata a tale adulto, ivi compreso il **fanciullo** che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri; **l'espressione «fanciullo non accompagnato» si riferisce a un minore che è stato separato da ambedue i genitori e da altri parenti o dal tutore legale o abituale; l'espressione «fanciullo separato» si riferisce a un minore accompagnato da un adulto che non è disposto ad assumersi la responsabilità della sua cura nel lungo periodo o che non è in grado di farlo.**

Emendamento 30

Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La presente direttiva è recepita nel diritto nazionale e applicata nel debito rispetto dei diritti umani fondamentali e dei principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come principi generali del diritto comunitario. Sono altresì rispettati il diritto internazionale e le convenzioni delle Nazioni Unite.

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 31

Articolo 3, paragrafo 1 ter (nuova)

1 ter. *La presente direttiva è recepita nel diritto nazionale e applicata nel dovuto rispetto di tutti gli obblighi internazionali vigenti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, in particolare della Convenzione di Ginevra e degli accordi di partenariato e cooperazione conclusi con paesi terzi.*

Emendamento 32

Articolo 3, paragrafo 1 quater (nuovo)

1 quater. *La presente direttiva si applica senza discriminazioni di sorta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del trattato e alle convenzioni internazionali relative ai diritti dell'uomo e alla protezione dei rifugiati.*

Emendamento 33

Articolo 3 bis, paragrafo 1, comma 1

1. Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8.

1. Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8 **e dell'articolo 10, paragrafo 1.**

Emendamento 34

Articolo 3 bis, paragrafo 2, lettera b)

b) decidere in merito alla domanda alla luce delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza, purché sia consultata un'autorità accertante prima di decidere se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;

b) decidere in merito alla domanda alla luce delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza, **sempre nel rispetto delle convenzioni internazionali, della Carta dei diritti fondamentali e delle libertà personali**, purché sia consultata un'autorità accertante prima di decidere se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;

Emendamento 35

Articolo 3 bis, paragrafo 2, lettera e)

e) rifiutare il permesso di ingresso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 35, **paragrafi da 2 a 5**, secondo le condizioni di cui a detti paragrafi e come da essi stabilito;

e) rifiutare il permesso di ingresso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 35, secondo le condizioni di cui a detto articolo e come da esso stabilito;

Emendamento 36

Articolo 3 bis, paragrafo 2, lettera f)

f) **stabilire che un richiedente asilo sta tentando di entrare o è entrato nello Stato membro da un paese terzo sicuro ai sensi dell'articolo 35 bis, secondo le condizioni di cui a detto articolo e come da esso stabilito.**

soppresso

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 37

Articolo 3 bis, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ove siano designate autorità ai sensi del paragrafo 2, il relativo personale disponga delle conoscenze **adeguate o riceva una** formazione **adeguata** per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ove siano designate autorità ai sensi del paragrafo 2, il relativo personale disponga delle conoscenze **e della** formazione **adeguate** per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

Emendamento 38

*Articolo 4 bis (nuovo)***Articolo 4 bis****Protezione da espulsione o respingimento**

Nessuno Stato membro espelle o respinge un richiedente asilo verso territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua lingua, del suo orientamento sessuale, della sua appartenenza a una determinata categoria sociale o minoranza o delle sue opinioni politiche, ovvero in cui egli sarebbe esposto a un rischio reale di tortura o di trattamenti inumani o degradanti.

Emendamento 39

Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono esigere che le domande di asilo siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato.

1. Gli Stati membri possono esigere che le domande di asilo siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato. **Gli Stati membri prevedono la possibilità che, in determinate circostanze, un rappresentante legale introduca la domanda per conto dell'interessato.**

Emendamento 40

Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

3bis. Le domande presentate da fanciulli non accompagnati e da persone in situazione di particolare vulnerabilità sono oggetto di esame e decisione prioritari, nel rispetto dei pertinenti requisiti formali e materiali. È accordata priorità anche all'esame e alla decisione in merito a domande manifestamente fondate.

Emendamento 41

Articolo 5, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. Nei casi in cui adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per loro conto, per tutta la durata della procedura di asilo si applica il principio dell'interesse superiore del fanciullo, conformemente all'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 42

Articolo 5, paragrafo 4, alinea

4. Gli Stati membri possono determinare, nella legislazione nazionale:

4. **A condizione che agiscano in conformità dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo**, gli Stati membri possono determinare nella legislazione nazionale:

Emendamento 43

Articolo 5, paragrafo 4, lettera c)

c) **i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda d'asilo costituisca anche la presentazione di una domanda d'asilo per eventuali minori celibi o nubili.**

soppresso

Emendamento 44

Articolo 5, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché chi intende presentare domanda d'asilo riceva tempestivamente, nella propria lingua, informazioni esaustive sulla procedura da seguire e sui propri diritti e obblighi.

Emendamento 45

Articolo 6, paragrafo 1

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, **ai fini esclusivi della procedura**, fintantoché **l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado stabilite al Capo III**. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro **nel quale è stata introdotta o è all'esame la domanda d'asilo** fintantoché non **sia stata presa una decisione definitiva e la procedura di ricorso non si sia conclusa**. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

Emendamento 46

Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al paragrafo 1 solo qualora sia stato stabilito il carattere manifestamente infondato o chiaramente illegale della domanda. In tali casi il giudice o un'altra autorità indipendente procede al riesame della domanda e conferma il diniego dell'effetto sospensivo sulla base di una verifica dei fatti e delle probabilità di esito positivo del ricorso.

Emendamento 47

Articolo 7, paragrafo 1

1. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, lettera i), gli Stati membri provvedono affinché le domande d'asilo non siano respinte né escluse dall'esame per il **semplice** fatto di non essere state presentate tempestivamente.

1. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, lettera i), gli Stati membri provvedono affinché le domande d'asilo non siano respinte né escluse dall'esame per il fatto di non essere state presentate tempestivamente.

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 48

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

a) che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale;

a) che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale, **in conformità con la presente direttiva e con la normativa internazionale sui diritti dell'uomo e i rifugiati**;

Emendamento 49

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali le informazioni fornite dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo **e, ove occorra, nei paesi per cui questi hanno transitato**, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;

b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali le informazioni fornite dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) **e da altre organizzazioni della società civile che operano nei paesi d'origine dei richiedenti**, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo **sotto il profilo civile, giuridico e politico, e soprattutto circa il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;

Emendamento 50

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati **e abbia ricevuto una formazione e istruzioni in materia**.

Emendamento 51

Articolo 7, paragrafo 4

4. Gli Stati membri **possono** prevedere norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell'esame delle domande.

4. Gli Stati membri **devono** prevedere norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell'esame delle domande.

Emendamenti 52 e 53

Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di asilo siano comunicate per iscritto.

1. Gli Stati membri provvedono affinché **tutte** le decisioni sulle domande di asilo siano comunicate per iscritto, **in una lingua che il richiedente capisce**.

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 54

Articolo 8, paragrafo 2, comma 2

Gli Stati membri non sono tenuti a motivare il rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato nella decisione con la quale al richiedente è riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi dello status di rifugiato ai sensi della direttiva 4/83/CE del Consiglio. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché le motivazioni del rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato siano esposte nel fascicolo del richiedente e il richiedente abbia accesso, su richiesta, al suo fascicolo.

Gli Stati membri non sono tenuti a motivare il rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato nella decisione con la quale al richiedente è riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi dello status di rifugiato ai sensi della direttiva 4/83/CE del Consiglio. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché le motivazioni del rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato siano esposte nel fascicolo del richiedente e il richiedente **o il suo avvocato o rappresentante legale** abbia accesso, su richiesta, al suo fascicolo.

Emendamento 55

Articolo 8, paragrafo 2, comma 3

Inoltre, nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri **non** sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione, **qualora egli ne sia stato informato in precedenza per iscritto o per via elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso.**

Inoltre, nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione.

Emendamento 57

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

b) il richiedente asilo deve disporre, laddove necessario, dei servizi di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri **reputano necessario mettere a disposizione questi servizi almeno quando l'autorità accertante convoca il richiedente a un colloquio personale ai sensi degli** articoli 10 e 11 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in **loro** mancanza. In **questo** e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, i servizi di interpretazione sono retribuiti con fondi pubblici;

b) il richiedente asilo deve disporre, laddove necessario, dei servizi di un interprete **qualificato e imparziale** per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri **garantiscono questo servizio durante tutti i colloqui personali, le udienze di ricorso e altre comunicazioni verbali con le autorità competenti, in particolare nelle circostanze di cui agli** articoli 10 e 11 e **quando** una comunicazione adeguata risulta impossibile in **sua** mancanza. In **questi** e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, i servizi di interpretazione sono retribuiti con fondi pubblici;

Emendamento 58

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

c) **non deve essere negata** al richiedente asilo **la** possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR nel territorio dello Stato membro **conformemente a un accordo con quello Stato membro;**

c) al richiedente asilo **deve essere data l'effettiva** possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che operino **con i richiedenti asilo**, per conto dell'UNHCR **o in modo autonomo**, nel territorio dello Stato membro;

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 59

Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)

d) la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda di asilo deve essere comunicata al richiedente asilo **con anticipo ragionevole**. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione a quell'avvocato o consulente anziché al richiedente asilo;

d) la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda di asilo deve essere comunicata al richiedente asilo **entro un termine massimo di sei mesi**. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione a quell'avvocato o consulente anziché al richiedente asilo;

Emendamento 181

Articolo 9 bis, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti asilo l'obbligo di cooperare con le autorità competenti per quanto detto obbligo sia necessario ai fini del trattamento della domanda.

1. Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti asilo l'obbligo di cooperare con le autorità competenti per quanto detto obbligo sia necessario ai fini del trattamento della domanda. **Tuttavia, in nessun caso è consentito utilizzare missioni consolari o diplomatiche — che rappresentano le autorità dei paesi terzi di cui i richiedenti asilo dichiarano di essere, o di cui risultano essere, cittadini — al fine di verificare la cittadinanza dei richiedenti stessi.**

Emendamento 60

Articolo 9 bis, paragrafo 2, lettera d)

d) le autorità competenti possano perquisire **il** richiedente e i suoi effetti personali;

d) le autorità competenti possano **accertare la non pericolosità del** richiedente e **controllare** i suoi effetti personali;

Emendamento 61

Articolo 10, paragrafo 1, comma 1

1. Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente asilo di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di asilo con una persona **competente**, ai sensi della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio.

1. Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente asilo di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di asilo con una persona **professionalmente idonea e qualificata** a svolgere tale colloquio, ai sensi della legislazione nazionale **e internazionale sulle procedure relative al diritto d'asilo e dei rifugiati, se necessario alla presenza di un interprete e dell'avvocato o rappresentante legale del richiedente asilo. In presenza di fanciulli o nel caso di persone con limitazioni fisiche o mentali e di donne in gravidanza o vittime di violenza sessuale, è opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali e, se necessario, l'impiego di figure professionali specifiche.**

Emendamento 62

Articolo 10, paragrafo 1, comma 2

Gli Stati membri possono inoltre accordare la facoltà di sostenere un colloquio personale a ciascuno degli adulti a carico di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Le persone a carico di cui all'articolo 5, paragrafo 3 hanno parimenti diritto a un colloquio personale.

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 63

Articolo 10, paragrafo 1, comma 3

Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un **minore** è data facoltà di sostenere un colloquio personale.

Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un **fanciullo** è data facoltà di sostenere un colloquio personale, **tenuto conto del suo livello di maturità e di eventuali traumi psicologici da lui subiti. Chi conduce il colloquio tiene presente che, data l'età, il fanciullo può avere una conoscenza limitata della situazione nel suo paese d'origine.**

Emendamento 64

Articolo 10, paragrafo 2, lettera a bis) (nuova)

a bis) l'autorità competente non è in grado di condurre il colloquio in quanto il richiedente, senza validi motivi, non ha risposto all'invito a presentarsi;

Emendamento 65

Articolo 10, paragrafo 2, lettera a ter) (nuova)

a ter) l'interessato è affetto da disturbi mentali o emotivi che impediscono il normale esame del suo caso;

Emendamento 66

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

b) l'autorità competente ha già avuto un incontro con il richiedente al fine di assisterlo nella compilazione della domanda e nella trasmissione delle informazioni essenziali attinenti alla stessa, ai termini dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 4/83/CE del Consiglio; oppure

soppressa

Emendamento 67

Articolo 10, paragrafo 2, lettera c)

c) l'autorità accertante, in base a un esame completo delle informazioni fornite dal richiedente, reputa la domanda infondata nei casi in cui si applicano le circostanze di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettere a), c), g), h) e j).

soppressa

Emendamento 68

Articolo 10, paragrafo 3

3. Si può parimenti soprassedere al colloquio personale quando non sia ragionevolmente fattibile, in particolare quando l'autorità competente reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere il certificato di un medico o di uno psicologo.

soppresso

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Quando lo Stato membro non prevede la possibilità di un colloquio personale ai sensi del presente paragrafo oppure, ove applicabile, con la persona a carico, devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire al richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni.

Emendamento 69

Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Al fine di garantire l'equità del procedimento, gli Stati membri assicurano che sia riservata un'attenzione particolare al richiedente che non può sostenere o portare a termine il colloquio personale a causa del suo stato di salute fisico e/o psicologico, della sua disabilità fisica o mentale o di particolari disturbi emotivi .

Emendamento 70

Articolo 10, paragrafo 4

4. La mancanza di un colloquio personale ai sensi del presente articolo non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di asilo.

4. La mancanza di un colloquio personale ai sensi del presente articolo non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di asilo **se detta mancanza è dovuta a motivi connessi con il paragrafo 2, lettere a bis) e a ter), e il paragrafo 3 bis del presente articolo, nonché con gli articoli 20, paragrafo 1, e 23, paragrafo 4, lettere a), c), h) e j).**

Emendamento 71

Articolo 10, paragrafo 5

5. La mancanza di colloquio personale **ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c) e del paragrafo 3**, non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante.

5. La mancanza di colloquio personale non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante. **In tali circostanze, ogni persona deve avere la possibilità di essere rappresentata - da un tutore o da un rappresentante legale se si tratta di un fanciullo o, a seconda dei casi, da un consulente legale o un avvocato.**

Emendamento 72

Articolo 10, paragrafo 6

6. A prescindere dall'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri, all'atto di decidere riguardo a una domanda di asilo, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo.

6. A prescindere dall'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri, all'atto di decidere riguardo a una domanda di asilo, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo **o che il colloquio non abbia avuto luogo o abbia dovuto essere interrotto a causa dello stato psicologico e/o fisico del richiedente.**

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 73

Articolo 11, paragrafo 3, lettera a)

a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio **abbia la** competenza **sufficiente per tener tengono conto** del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente, **per quanto ciò sia possibile**, e

a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio **e l'interprete abbiano ricevuto un'opportuna formazione e dispongano della** competenza **professionale adeguata e della capacità di effettuare una valutazione equa e corretta** del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente e

Emendamento 74

Articolo 11, paragrafo 3, lettera b)

b) selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente asilo se esiste un'altra lingua che **è ragionevole supporre possa** capire e nella quale è in grado di comunicare.

b) selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente asilo se esiste un'altra lingua che **egli è in grado di** capire e nella quale è in grado di comunicare.

Emendamento 75

Articolo 11, paragrafo 4

4. Gli Stati membri **possono prevedere** norme relative alla presenza di terzi durante il colloquio personale.

4. Gli Stati membri **prevedono** norme relative alla presenza di terzi durante il colloquio personale, **a condizione che esse siano conformi agli standard internazionali**.

Emendamento 76

Articolo 12, paragrafo 1

1. Gli Stati membri dispongono che sia steso il verbale di ogni singolo colloquio personale, in cui *figurino* **almeno** le informazioni **più importanti** in merito alla domanda, presentata dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 4/83/CE del Consiglio.

1. Gli Stati membri dispongono che sia steso *un* verbale di ogni singolo colloquio personale in cui *figurano* le informazioni in merito alla domanda presentata dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 4/83/CE del Consiglio.

Emendamento 77

Articolo 12, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso tempestivo al verbale del colloquio personale. Se l'accesso è autorizzato solo dopo la decisione dell'autorità accertante, gli Stati membri provvedono affinché **l'accesso** sia possibile non appena necessario per consentire la preparazione e la presentazione del ricorso in tempo utile.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso tempestivo al verbale del colloquio personale **in una lingua loro comprensibile o in altra forma ritenuta adeguata**. Se l'accesso è autorizzato solo dopo la decisione dell'autorità accertante, gli Stati membri provvedono affinché **esso** sia possibile non appena necessario per consentire la preparazione e la presentazione del ricorso in tempo utile.

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 78

Articolo 12, paragrafo 3, comma 1

3. Gli Stati membri **possono chiedere che il richiedente approvi** il contenuto del verbale del colloquio personale.

3. Gli Stati membri **devono far verificare dal richiedente** il contenuto del verbale del colloquio personale **onde evitare malintesi o contraddizioni o l'invalidazione della domanda ad una data successiva.**

Emendamento 79

Articolo 12, paragrafo 3, comma 2

Se un richiedente asilo rifiuta di **approvare** il contenuto del verbale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente.

Se un richiedente asilo rifiuta di **verificare** il contenuto del verbale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente.

Emendamenti 80 e 81

Articolo 12, paragrafo 3, comma 3

Il rifiuto da parte del richiedente di **approvare** il contenuto del verbale del colloquio personale non **osta** a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo.

Va richiesta l'approvazione del richiedente asilo. Il rifiuto da parte del richiedente di **verificare** il contenuto del verbale del colloquio personale non **può ostare** a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo. **Tuttavia, all'atto dell'esame del contenuto del verbale, si terrà conto del rifiuto da parte del richiedente di verificarlo.**

Emendamento 82

Articolo 13, paragrafo 1

1. **Gli Stati membri accordano ai richiedenti asilo, a loro spese**, la possibilità di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di asilo.

1. **Ai richiedenti asilo è accordata** la possibilità di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di asilo, **in tutte le fasi del procedimento, anche in esito ad una decisione negativa.**

Emendamento 83

Articolo 13, paragrafo 3, comma 1, alinea

3. Gli Stati membri **possono prevedere nella legislazione nazionale di accordare** assistenza **e/o rappresentanza legali gratuite:**

3. **Qualora il richiedente non disponga delle risorse necessarie, l'assistenza va prestata gratuitamente, o quantomeno in conformità con le disposizioni degli Stati membri in materia di assistenza legale/finanziaria equivalente a quella prestata ai propri cittadini nel quadro di procedimenti giuridici o amministrativi.**

Emendamento 84

Articolo 13, paragrafo 3, comma 1, lettera a)

a) **soltanto nei procedimenti dinanzi a un giudice in conformità del capo V e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dalla legislazione nazionale, compreso il riesame della causa in seguito ad un ricorso o riesame ulteriori; e/**
o

soppressa

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 85

Articolo 13, paragrafo 3, comma 1, lettera b)

b) *soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o* **soppressa**

Emendamento 86

Articolo 13, paragrafo 3, comma 1, lettera c)

c) *soltanto rispetto agli avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti asilo; e/o* **soppressa**

Emendamento 87

Articolo 13, paragrafo 3, comma 1, lettera d) e comma 2

d) *soltanto se il ricorso o il riesame hanno buone probabilità di successo.* **soppresso**

Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e la rappresentanza legali di cui alla lettera d) non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.

Emendamento 88

Articolo 13, paragrafo 4

4. *Le norme a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento di dette richieste possono essere previste dagli Stati membri.* **soppresso**

Emendamento 89

Articolo 13, paragrafo 5, lettera a)

a) <i>imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e/o rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'accesso all'assistenza e/o rappresentanza legali;</i>	a) <i>limitare il valore dell'assistenza legale al costo medio dell'assistenza legale per ciascuna fase pertinente della procedura d'asilo, purché tale limitazione non costituisca una restrizione arbitraria all'accesso all'assistenza e/o rappresentanza legali;</i>
---	--

Emendamento 90

Articolo 14, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale che assiste o rappresenta un richiedente asilo ai sensi della legislazione nazionale abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente **che potrebbero costituire oggetto di esame da parte delle autorità di cui al capo V, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per la valutazione della domanda.**

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale che assiste o rappresenta un richiedente asilo ai sensi della legislazione nazionale abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente.

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 91

Articolo 14, paragrafo 1, comma 2

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, o la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di asilo da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi l'accesso alle informazioni o alle fonti in questione deve essere aperto alle autorità di cui al capo V, salvo che tale accesso sia vietato in casi riguardanti la sicurezza nazionale.

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, o la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di asilo da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi l'accesso alle informazioni o alle fonti in questione deve essere aperto alle autorità di cui al capo V, salvo che tale accesso sia vietato in casi **chiaramente definiti** riguardanti la sicurezza nazionale.

Emendamento 92

Articolo 14, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo possa accedere alle aree chiuse, quali le strutture di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente. Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è, ai sensi della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria, ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico **o della gestione amministrativa dell'area o per garantire un esame efficiente della domanda**, purché l'accesso da parte dell'avvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente limitato o non sia reso impossibile.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo possa accedere **in modo completo** alle aree chiuse, quali le strutture di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente. Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è, ai sensi della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria ai fini della sicurezza **e** dell'ordine pubblico, purché l'accesso da parte dell'avvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente limitato o non sia reso impossibile, **sempre nel pieno rispetto della lettera e della giurisprudenza della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali**.

Emendamento 93

Articolo 15, paragrafo 1, lettera b)

b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il **minore** non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri permettono al rappresentante di partecipare al colloquio, porre domande o formulare osservazioni, **nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio**.

b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il **fanciullo** non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri permettono al rappresentante di partecipare al colloquio, porre domande o formulare osservazioni.

Emendamento 94

Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)

a) **raggiungerà presumibilmente la maggiore età prima che sia presa una decisione in primo grado; o**

soppresso

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 95

Articolo 15, paragrafo 2, lettera c)

c) *è o è stato sposato.***soppresso**

Emendamento 96

Articolo 15, paragrafo 3

3. *Gli Stati membri, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore alla data di adozione della presente direttiva, possono altresì astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato ha 16 anni o più, a meno che questi non sia in grado di occuparsi della sua domanda senza un rappresentante.*

soppresso

Emendamento 97

Articolo 15, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. *Le persone che affermano di essere fanciulli vanno trattate provvisoriamente come tali, sino ad avvenuto accertamento della loro età.*

Emendamento 98

Articolo 15, paragrafo 6

6. L'interesse superiore del **minore** costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni **del** presente **articolo**.

6. L'interesse superiore del **fanciullo** costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni **della** presente **direttiva**.

Emendamento 99

Articolo 17

1. Gli Stati membri non trattengono **una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo.**

1. **In linea di principio** gli Stati membri non trattengono i richiedenti asilo, né li raccolgono in un centro d'accoglienza chiuso. Prima di ricorrere al trattenimento, occorre sempre prendere in considerazione misure ad esso alternative e misure non custodiali.

2. **Qualora un** richiedente asilo **sia trattenuto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido controllo giurisdizionale.**

2. **Nessun** richiedente asilo **può essere trattenuto, a meno che non sia stato accertato che il suo trattenimento è necessario, legale e giustificato in base a uno dei motivi riconosciuti come legittimi dalle norme internazionali. I richiedenti asilo possono essere trattenuti soltanto in strutture chiaramente separate dalle carceri.**

2 bis. **Sono sistematicamente garantiti l'accesso a una effettiva assistenza legale, l'accesso ai servizi di interpreti competenti, qualificati e imparziali e l'accesso a personale medico qualificato.**

2 ter. **Alle persone private della libertà viene garantita un'adeguata possibilità di ottenere la revisione delle misure di trattenimento — sia per quanto riguarda la loro legalità che la loro necessità — mediante un'audizione rapida, equa e individuale dinanzi ad un'autorità giudiziaria o a un'autorità analoga, il cui status e la cui autorevolezza forniscano le maggiori garanzie di competenza, imparzialità e indipendenza.**

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

2 quater. I fanciulli non accompagnati non possono essere trattenuti a motivo del loro status di immigrati. Nel caso delle persone appartenenti a categorie vulnerabili, come anziani non accompagnati, vittime di torture o di traumi e persone con disabilità mentali o fisiche, devono essere attivamente prese in considerazione misure alternative. In linea generale, si eviterà di trattenere le donne incinte negli ultimi mesi di gravidanza e le madri che allattano.

Emendamento 100

Articolo 20, paragrafo 1, comma 1

1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame **ovvero respingere la domanda in base al fatto che il richiedente non ha accertato il suo diritto allo status di rifugiato ai sensi della direttiva 4/83/CE del Consiglio.**

1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame **e pertanto di chiudere la pratica relativa al richiedente.**

Emendamento 101

Articolo 20, paragrafo 2, comma 2

Gli Stati membri possono prevedere un termine dopo il quale un caso non può più essere riaperto.

soppresso

Emendamento 102

Articolo 21, paragrafo 1

1. Gli Stati membri **permettono** che l'UNHCR:

a) abbia accesso ai richiedenti asilo, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano in zone di transito aeroportuale o portuale;

b) abbia accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni sulle singole domande di asilo, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;

c) nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli ai sensi dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di asilo.

1. Gli Stati membri **sono tenuti a permettere** che l'UNHCR:

a) abbia accesso ai richiedenti asilo, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano in zone di transito aeroportuale o portuale;

b) abbia accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni sulle singole domande di asilo, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;

c) nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli ai sensi dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di asilo.

Emendamento 103

Articolo 21, paragrafo 2

2. Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR **nel territorio di un determinato Stato membro, conformemente ad un** accordo con lo Stato membro **stesso.**

2. Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR, **previo** accordo con lo Stato membro **interessato.**

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 104

Articolo 22, lettera a)

a) non rivelano **direttamente** ai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente asilo le informazioni relative alle singole domande di asilo o il fatto che sia stata presentata una domanda;

a) non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente asilo le informazioni relative alle singole domande di asilo o il fatto che sia stata presentata una domanda;

Emendamento 105

Articolo 22, lettera b)

b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione **secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente e delle persone a suo carico o alla libertà e sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine.**

b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione.

Emendamento 106

Articolo 23, paragrafo 2, comma 1

2. Gli Stati membri provvedono affinché siffatta procedura sia espletata quanto prima possibile fatto salvo un esame adeguato e completo.

2. Gli Stati membri provvedono affinché siffatta procedura sia espletata quanto prima possibile, **entro un termine massimo di sei mesi**, fatto salvo un esame adeguato e completo.

Emendamento 107

Articolo 23, paragrafo 2, lettera b)

b) sia informato a richiesta del termine entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda. **Tali informazioni non comportano per lo Stato membro alcun obbligo, nei confronti del richiedente in questione, di prendere una decisione entro il suddetto termine.**

b) sia informato a richiesta del termine, **non superiore a tre mesi**, entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda.

Emendamento 108

Articolo 23, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri applicano la procedura regolare alle persone particolarmente vulnerabili, ivi compresi i fanciulli separati e le persone che possano aver subito traumi o violenze sessuali.

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 109

Articolo 23, paragrafo 4, lettera a)

- | | |
|--|---|
| a) il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza o hanno pertinenza minima per esaminare se attribuirgli la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 4/83/CE del Consiglio; oppure | a) il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza ai fini della valutazione dell'attribuzione della qualifica di rifugiato a norma della direttiva 4/83/CE del Consiglio; oppure |
|--|---|

Emendamento 111

Articolo 23, paragrafo 4, lettera d)

- | | |
|---|---|
| d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente , o | d) il richiedente ha indotto in errore le autorità, con intento fraudolento , presentando documenti falsi relativi alla sua identità e/o cittadinanza, o |
|---|---|

Emendamento 112

Articolo 23, paragrafo 4, lettera e)

- | | |
|---|---|
| e) il richiedente ha presentato un'altra domanda di asilo contenente dati personali diversi o | e) il richiedente ha presentato, con intento fraudolento , un'altra domanda di asilo contenente dati personali diversi o |
|---|---|

Emendamento 113

Articolo 23, paragrafo 4, lettera f)

- | | |
|---|--|
| f) il richiedente non ha fornito le informazioni necessarie per accertare, con ragionevole certezza, la sua identità o cittadinanza oppure è probabile che, in mala fede, abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di <i>accertarne l'identità</i> o la cittadinanza; o | f) il richiedente non ha fornito, con intento fraudolento , le informazioni necessarie per accertare, con ragionevole certezza, la sua identità o cittadinanza oppure è probabile che, in mala fede, abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di <i>accertare la sua identità</i> o cittadinanza; o |
|---|--|

Emendamento 114

Articolo 23, paragrafo 4, lettera g)

- | | |
|---|------------------|
| g) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni incoerenti, contraddittorie, inverosimili o insufficienti che rendono chiaramente non convincente la sua asserzione di essere stato oggetto di persecuzione a norma della direttiva 4/83/CE del Consiglio; o | soppresso |
|---|------------------|

Emendamento 115

Articolo 23, paragrafo 4, lettera o)

- | | |
|---|--|
| o) la domanda è stata presentata da un minore non coniugato cui si applica l'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), dopo che una decisione abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del minore e non siano stati sollevati nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari circostanze del minore o alla situazione nel suo paese d'origine. | o) la domanda è stata presentata da un fanciullo cui si applica l'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), dopo che una decisione abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del fanciullo e non siano stati sollevati nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari circostanze del fanciullo o alla situazione nel suo paese d'origine. |
|---|--|

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 116

Articolo 23, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. *Gli Stati membri tengono conto delle esigenze di protezione complementare o sussidiaria in caso di esame in via prioritaria o accelerata, in conformità del paragrafo 4, lettere da a) ad o).*

Emendamento 117

Articolo 24

*Procedure specifiche***soppresso**

1. *Gli Stati membri possono inoltre prevedere le seguenti procedure specifiche che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II:*

- a) un esame preliminare per il trattamento dei casi considerati nell'ambito delle disposizioni previste alla sezione IV;*
- b) procedure per il trattamento dei casi considerati nell'ambito delle disposizioni previste alla sezione V.*

2. *Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga per quanto riguarda la sezione VI.*

Emendamento 118

Articolo 25, paragrafo 1 bis (nuovo)

1bis. *Tutte le domande di protezione internazionale sono innanzitutto valutate sulla base della definizione di rifugiato contenuta nella convenzione di Ginevra e quindi, solo in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni ivi previste, sulla base delle norme in materia di protezione sussidiaria.*

Emendamento 119

Articolo 25, paragrafo 2, alinea

2. *Gli Stati membri possono giudicare una domanda di asilo irricevibile ai sensi del presente articolo nei seguenti casi:*

2. **Fermo restando il paragrafo 1 bis,** *gli Stati membri possono giudicare una domanda di asilo irricevibile ai sensi del presente articolo nei seguenti casi:*

Emendamento 120

Articolo 25, paragrafo 2, lettera c)

c) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi dell'articolo 27;

soppressa

Emendamento 121

Articolo 25, paragrafo 2, lettera f)

f) il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva;

soppressa

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 122

Articolo 25, paragrafo 2, lettera f bis) (nuova)

f bis) il richiedente, già in procinto di essere espulso dal territorio in cui risiede illegalmente, si appelli alla possibilità di godere del diritto d'asilo;

Emendamento 123

Articolo 27, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se **le autorità competenti hanno accertato che una persona richiedente asilo nel paese terzo in questione riceverà un trattamento conforme ai** seguenti criteri:

1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se **il paese terzo soddisfa i** seguenti criteri:

Emendamento 124

Articolo 27, paragrafo 1, lettera a)

a) **non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;**

a) **il paese ha ratificato e applica la convenzione di Ginevra e altri trattati internazionali in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda il principio di «non-refoulement»;**

Emendamento 125

Articolo 27, paragrafo 1, lettera b)

b) è rispettato il principio di «non refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra;

b) è rispettato, **in particolare**, il principio di «non refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra;

Emendamento 126

Articolo 27, paragrafo 2, lettera a)

a) norme che richiedono **un legame** tra la persona richiedente asilo e il paese terzo in questione secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

a) norme che richiedono **un collegamento significativo** tra la persona richiedente asilo e il paese terzo in questione, secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

Emendamento 127

Articolo 27, paragrafo 2, lettera c)

c) norme conformi al diritto internazionale per accertare con un esame individuale se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente, **norme che consentano almeno al richiedente di impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che egli vi sarebbe soggetto a tortura o ad altra forma di pena o trattamento crudele, disumano o degradante.**

c) norme conformi al diritto internazionale, **e segnatamente alla convenzione di Ginevra**, per accertare con un esame individuale se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente.

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 128

Articolo 27, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) norme che conferiscono al richiedente asilo l'effettiva possibilità di confutare la presunzione di sicurezza, anche in primo grado, persino nell'ambito di una procedura accelerata;

Emendamento 129

Articolo 27, paragrafo 4

4. Se il paese terzo non concede al richiedente asilo interessato l'ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

4. Se il paese terzo non concede al richiedente asilo interessato l'ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura **d'asilo** in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

Emendamento 130

Articolo 29, paragrafo -1 (nuovo)

-1. Gli Stati membri possono respingere una domanda di asilo in quanto manifestamente infondata se l'autorità competente ha stabilito che, nell'introdurre la domanda ed esporre i fatti, il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno manifestamente alcuna pertinenza con la convenzione di Ginevra.

Emendamento 131

Articolo 29, paragrafo 2

2. Nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera b), e nei casi di domande di asilo infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate all'articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e da c) a o), gli Stati membri possono altresì ritenere una domanda, se così definita dalla legislazione nazionale, manifestamente infondata.

soppresso

Emendamento 132

Articolo 30, titolo

Elenco comune minimo di paesi terzi di origine sicuri**Elenco comune di paesi terzi di origine sicuri**

Emendamento 133

Articolo 30, paragrafo 1

1. Il Consiglio, deliberando **a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo** adotta un elenco comune **minimo** dei paesi terzi considerati dagli Stati membri paesi d'origine sicuri ai sensi **dell'allegato II**.

1. Il Consiglio, deliberando **in conformità dell'articolo 251 del trattato**, adotta un elenco comune dei paesi terzi **che possono essere** considerati dagli Stati membri paesi d'origine sicuri ai sensi **dell'allegato B**.

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 134

Articolo 30, paragrafo 2

2. Il Consiglio può modificare, deliberando **a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo**, l'elenco comune **minimo** aggiungendo o depennando paesi terzi conformemente **all'allegato II**. La Commissione esamina le richieste che il Consiglio o gli Stati membri le rivolgono affinché essa presenti una proposta di modifica dell'elenco comune **minimo**.

2. Il Consiglio può modificare *l'elenco comune*, deliberando **in conformità dell'articolo 251 del trattato**, aggiungendo o depennando paesi terzi conformemente **all'allegato B**. La Commissione esamina le richieste che **il Parlamento europeo**, il Consiglio o gli Stati membri le rivolgono affinché essa presenti una proposta di modifica dell'elenco comune.

Emendamento 135

Articolo 30, paragrafo 3

3. Nell'elaborare la proposta, ai sensi dei paragrafi 1 o 2, la Commissione utilizza le informazioni fornite dagli Stati membri, le proprie informazioni e, **se necessario**, quelle fornite dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

3. Nell'elaborare la proposta, ai sensi dei paragrafi 1 o 2, la Commissione utilizza le informazioni fornite **dal Parlamento europeo e** dagli Stati membri, le proprie informazioni e quelle fornite dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

Emendamento 136

Articolo 30, paragrafo 4

4. Quando il Consiglio **chiede** alla Commissione di presentare una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune **minimo**, è **sospeso l'obbligo**, derivante agli Stati membri dall'articolo 30 ter, paragrafo 2, nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla decisione del Consiglio che chiede siffatta presentazione.

4. Quando **il Parlamento europeo o il Consiglio chiedono** alla Commissione di presentare una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune, **il diritto** derivante agli Stati membri dall'articolo 30 ter, paragrafo 2, è **sospeso** nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla decisione **del Parlamento europeo o** del Consiglio che chiede siffatta presentazione.

Emendamento 137

Articolo 30, paragrafo 5

5. Quando uno Stato membro **chiede** alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune **minimo**, lo Stato membro notifica al Consiglio per iscritto la richiesta rivolta alla Commissione. **L'obbligo** derivante allo Stato membro dall'articolo 30 ter, paragrafo 2 è sospeso nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla notifica della richiesta al Consiglio.

5. Quando **il Parlamento europeo o** uno Stato membro **chiedono** alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune, **il Parlamento europeo o** lo Stato membro **notificano** al Consiglio per iscritto la richiesta rivolta alla Commissione. **Il diritto** derivante allo Stato membro dall'articolo 30 ter, paragrafo 2 è sospeso nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla notifica della richiesta al Consiglio.

Emendamento 138

Articolo 30, paragrafo 7

7. Le sospensioni ai sensi dei paragrafi 4 e 5 cessano dopo tre mesi, a meno che la Commissione non proponga, prima dello scadere di detto termine, di depennare il paese terzo dall'elenco comune **minimo**. Le sospensioni cessano comunque se il Consiglio **respinge** la proposta della Commissione di depennare il paese terzo dall'elenco.

7. Le sospensioni ai sensi dei paragrafi 4 e 5 cessano dopo tre mesi, a meno che la Commissione non proponga, prima dello scadere di detto termine, di depennare il paese terzo dall'elenco comune. Le sospensioni cessano comunque se **il Parlamento europeo o il Consiglio respingono** la proposta della Commissione di depennare il paese terzo dall'elenco.

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 139

Articolo 30, paragrafo 8

8. A richiesta del Consiglio la Commissione riferisce *al medesimo e al Parlamento europeo* se la situazione di un paese incluso nell'elenco comune **minimo** è ancora conforme **all'allegato II**. Nel presentare la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione può formulare le raccomandazioni o le proposte che ritiene adeguate.

8. A richiesta del **Parlamento europeo o del** Consiglio, la Commissione riferisce *ai medesimi* se la situazione di un paese incluso nell'elenco comune è ancora conforme **all'allegato B**. Nel presentare la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione può formulare le raccomandazioni o le proposte che ritiene adeguate.

Emendamenti 140 e 189

Articolo 30 bis

Articolo 30 bis

soppresso*Designazione nazionale dei paesi terzi di origine sicuri*

1. *Fatto salvo l'articolo 30, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, in conformità dell'allegato II, di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli che figurano nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo. È anche possibile designare come sicura parte di un paese, purché siano soddisfatte le condizioni all'allegato II relativamente a tale parte.*

2. *In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva una normativa che consenta di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli figuranti nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo, se hanno accertato che le persone nei paesi terzi in questione non sono in genere sottoposte a:*

a) *atti di persecuzione quali definiti all'articolo 9 della direttiva 4/83/CE del Consiglio; o a*

b) *tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante.*

3. *Gli Stati membri possono altresì mantenere in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva una normativa che consenta di designare a livello nazionale parte di un paese sicuro o di designare un paese o parte di esso sicuri per un gruppo determinato di persone in detto paese, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 relativamente a detta parte o a detto gruppo.*

4. *Nel valutare se un paese è un paese di origine sicuro conformemente ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri considerano lo status giuridico, l'applicazione della legge e la situazione politica generale del paese terzo in questione.*

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

5. *La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro conformemente al presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.*

6. *Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati paesi di origine sicuri in conformità del presente articolo.*

Emendamento 141

Articolo 30 ter, paragrafo 1, alinea

1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro in conformità dell'articolo 30 **o dell'articolo 30 bis**, previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente asilo solo se:

1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro in conformità dell'articolo 30, previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente asilo solo se:

Emendamento 143

Articolo 30 ter, paragrafo 2

2. Conformemente al paragrafo 1 gli Stati membri **considerano** infondata la domanda di asilo se il paese terzo è designato sicuro **a norma dell'articolo 30**.

2. Conformemente al paragrafo 1 gli Stati membri **possono considerare** infondata la domanda di asilo se il paese terzo è designato sicuro **per il richiedente asilo in questione**.

Emendamento 144

Articolo 30 ter, paragrafo 3

3. Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro.

3. Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro, **ai sensi del diritto internazionale, e comunicano debitamente alla Commissione qualsiasi ulteriore norma e modalità**.

Emendamento 145

Articolo 33, paragrafo 1

1. Se una persona che ha chiesto asilo in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o ripete la domanda nello stesso Stato membro, questi **può esaminare** le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda ripetuta nel quadro dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda ripetuta in tale ambito.

1. Se una persona che ha chiesto asilo in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o ripete la domanda nello stesso Stato membro, questi **esamina** le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda ripetuta nel quadro dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda ripetuta in tale ambito.

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 146

Articolo 33, paragrafo 2, alinea

2. Inoltre gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3 qualora il richiedente ripeta la domanda di asilo:

2. Inoltre gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3 qualora il richiedente ripeta la domanda di asilo, **purché la domanda iniziale non sia soggetta alla procedura di ricorso:**

Emendamento 147

Articolo 34, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell'articolo 33 godano delle garanzie elencate all'articolo 9, paragrafo 1.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell'articolo 33 godano delle garanzie elencate all'articolo 9, paragrafo 1 **e siano soggetti, in linea di principio, alle norme procedurali minime della presente direttiva.**

Emendamento 149

Articolo 35, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito alle domande di asilo ivi presentate.

1. Gli Stati membri possono prevedere procedure, **nel rispetto delle convenzioni internazionali e** conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito alle domande di asilo ivi presentate.

Emendamento 150

Articolo 35, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di rifiutare l'ingresso nel territorio di uno Stato membro per motivi inerenti alla domanda di asilo sia presa entro un termine di due settimane, suscettibile di una proroga di due settimane al massimo autorizzata da un organo giurisdizionale competente nell'ambito di una procedura prevista dalla legge.

Emendamento 151

Articolo 35, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Ove non siano osservati i termini prescritti al paragrafo 1 bis, il richiedente asilo è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente asilo cui è rifiutato l'ingresso a norma della presente procedura goda delle garanzie di cui al capo V.

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 152

Articolo 35, paragrafo 1 quater (nuovo)

1 quater. Il rifiuto di concedere l'ingresso nel territorio non può prevalere sulla decisione circa la domanda d'asilo adottata dalle autorità competenti in materia di asilo e di diritto dei rifugiati alla luce di un esame dei fatti.

Emendamento 153

Articolo 35, paragrafo 2

2. Tuttavia, ove non esistano le procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e conformemente alle leggi o ai regolamenti vigenti alla data di adozione della presente direttiva, procedure che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito all'ammissione nel loro territorio di richiedenti asilo che arrivano e ivi presentano domanda di asilo.

soppresso

Emendamento 154

Articolo 35, paragrafo 3

3. Le procedure di cui al paragrafo 2 assicurano in particolare che le persone in questione:

soppresso

- siano autorizzate a rimanere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro, fatto salvo l'articolo 6;
- debbano essere immediatamente informate dei loro diritti ed obblighi, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a);
- abbiano accesso, se necessario, ai servizi di un interprete, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b);
- abbiano un colloquio prima che l'autorità competente prenda una decisione nell'ambito di siffatte procedure, in relazione alla loro domanda d'asilo con persone che abbiano un'adeguata conoscenza delle norme applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati, conformemente agli articoli 10, 11 e 12; e
- possano consultare un avvocato o consulente legale, autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1;
- in caso di minori non accompagnati, dispongano di un rappresentante nominato conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 15, paragrafi 2 o 3.

Inoltre, nel caso in cui l'ingresso sia rifiutato da un'autorità competente, quest'ultima specifica i motivi *de jure* e *de facto* che fanno ritenere infondata o inammissibile la domanda di asilo.

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 155

Articolo 35, paragrafo 4

4. *Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 2 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente asilo è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.* **soppresso**

Emendamento 156

Articolo 35, paragrafo 5

5. *Nel caso in cui particolari tipi di arrivo o arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di asilo alla frontiera o in una zona di transito rendano all'atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1 o la procedura specifica di cui ai paragrafi 2 e 3, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.* **soppresso**

Emendamento 157

Articolo 35 bis

Articolo 35 bis **soppresso**

1. *Gli Stati membri possono prevedere che l'esame della domanda di asilo e della sicurezza del richiedente stesso relativamente alle sue condizioni specifiche secondo quanto prescritto al capo II non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un'autorità competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente asilo sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro conformemente al paragrafo 2.*

2. *Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1 se:*

- a) *ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche e*
- b) *dispone di una procedura di asilo prescritta per legge e*
- c) *ha ratificato la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i rimedi effettivi e*
- d) *è stato designato tale dal Consiglio in conformità del paragrafo 3.*

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta o modifica un elenco comune di paesi terzi considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1.

4. Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di «non refoulement» ai sensi della convenzione di Ginevra, prevedendo altresì le eccezioni all'applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.

5. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati:

- a) ne informano il richiedente e
- b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

6. Se il paese terzo non riammette il richiedente asilo gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

7. Gli Stati membri che hanno designato paesi terzi sicuri in conformità della legislazione nazionale vigente alla data di adozione della presente direttiva e sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), possono applicare il paragrafo 1 ai suddetti paesi fintantoché il Consiglio avrà adottato l'elenco comune ai sensi del paragrafo 3.

Emendamento 158

Articolo 36

Gli Stati membri **provvedono affinché si possa iniziare un esame per la** revoca dello status di rifugiato di una data persona, **quando emergano elementi o risultanze nuovi indicanti che vi sono motivi per riesaminare lo status di rifugiato di quella persona.**

Gli Stati membri **possono avviare la** revoca dello status di rifugiato di una data persona **se:**

Emendamento 159

Articolo 36, lettera a) (nuova)

- a) **il richiedente si è volontariamente riavvalso della protezione del paese di origine; o**

Emendamento 160

Articolo 36, lettera b) (nuova)

- b) **il richiedente ha volontariamente riacquisito la propria cittadinanza dopo averla perduta; o**

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 161

Articolo 36, lettera c) (nuova)

- c) il richiedente ha acquisito una nuova cittadinanza e beneficia pertanto della protezione del paese di cui è attualmente cittadino; o**

Emendamento 162

Articolo 36, lettera d) (nuova)

- d) il richiedente ha volontariamente riletto la sua residenza nel paese cui un tempo non avrebbe fatto ritorno per paura di persecuzioni.**

Emendamento 163

Articolo 37, paragrafo 4

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono decidere che lo status di rifugiato decada per legge in caso di cessazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) della direttiva 4/83/CE del Consiglio o se il rifugiato ha rinunciato espressamente ad essere riconosciuto come rifugiato.

soppresso

Emendamento 164

Articolo 38, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

iii) di non procedere a un esame ai sensi dell'articolo 35 bis;

soppresso

Emendamento 165

Articolo 38, paragrafo 1, lettera d)

d) una decisione di rifiutare l'ingresso nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 35, paragrafo 2;

d) una decisione di rifiutare l'ingresso nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 35;

Emendamento 166

Articolo 38, paragrafo 3, alinea

3. Gli Stati membri prevedono, se del caso, norme conformi ai loro obblighi internazionali intese:

3. Gli Stati membri provvedono a che il rimedio di cui al paragrafo 1 produca l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito.

Emendamento 167

Articolo 38, paragrafo 3, lettera a)

a) a determinare se il rimedio di cui al paragrafo 1 produce l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito; e

soppresso

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 168

Articolo 38, paragrafo 3, lettera b)

b) *a prevedere la possibilità di un rimedio giuridico o di misure cautelari qualora il rimedio di cui al paragrafo 1 non produca l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito. Gli Stati membri possono anche prevedere un rimedio d'ufficio;* **soppresso**

Emendamento 169

Articolo 38, paragrafo 3, lettera c)

c) *a stabilire i motivi per impugnare una decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera c) conformemente al metodo applicato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettere b) e c).* **soppresso**

Emendamento 170

Articolo 38, paragrafo 5

5. *Qualora ad un richiedente sia stato riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi secondo il diritto nazionale e comunitario dello status di rifugiato a norma della direttiva 4/83/CE del Consiglio, si può considerare che il richiedente disponga di un rimedio effettivo se un giudice decide che il rimedio di cui al paragrafo 1 è inammissibile o ha poche possibilità di successo a motivo di un insufficiente interesse del richiedente al mantenimento del procedimento.* **soppresso**

Emendamento 171

Articolo 38, paragrafo 6

6. *Gli Stati membri possono altresì stabilire nella legislazione nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o abbandonato il rimedio di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili.* **soppresso**

Emendamento 172

Articolo 43, paragrafo 1

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [24 mesi a decorrere dalla sua adozione]. **Per quanto concerne l'articolo 13, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [36 mesi a decorrere dalla sua adozione].** Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [24 mesi a decorrere dalla sua adozione]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Martedì, 27 settembre 2005

TESTO
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 173

Allegato B, capoverso 1

Un paese è considerato paese di origine sicuro se, in base allo status giuridico, all'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e alla situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 4/83/CE del Consiglio, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Un paese è considerato paese di origine sicuro se, in base allo status giuridico, all'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e alla situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 4/83/CE del Consiglio, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, ***né discriminazioni comprovate nei confronti di individui per ragioni di razza, sesso, religione, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, appartenenza a un determinato gruppo sociale o minoranza o opinioni politiche.***

Emendamento 174

Allegato B, capoverso 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) relazioni disponibili e aggiornate dell'UNHCR e di altre organizzazioni attive nel settore dei diritti dell'uomo e della tutela dei diritti individuali.